Giurisprudenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2955 Anno 2016
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: ABETE LUIGI
Data pubblicazione: 16/02/2016

SENTENZA

sul ricorso 1669 – 2011 R.G. proposto da:

COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA' e la BORSA *(Consob)* – c.f. 80204250585 - in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale a margine del ricorso dagli avvocati Fabio Biagianti, Salvatore Providenti e Alessandra Atripaldi ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. B. Martini, n. 3, presso la propria sede.

RICORRENTE

contro

LOTITO CLAUDIO – c.f. LTTCLD57E09H501M - elettivamente domiciliato in Roma, alla G. G. Belli, n. 27, presso lo studio dell'avvocato Gian Michele Gentile, che congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato professor Marcello Clarich e all'avvocato professor Andrea Tucci lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso.

CONTRORICORRENTE – RICORRENTE INCIDENTALE

2245/15

dirittobancario.it

Giurisprudenza

e

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

INTIMATA

Avverso il decreto dei 10/30.11.2009 della corte d'appello di Roma,

Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 20 novembre 2015 dal consigliere dott. Luigi Abete,

Uditi l'avvocato Gianfranco Randisi, per delega dell'avvocato Fabio Biagianti, nonché l'avvocato Salvatore Providenti, per la ricorrente,

Uditi l'avvocato professor Gian Michele Gentile e l'avvocato professor Marcello Clarich per il controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, per il rigetto degli ulteriori motivi del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con delibera n. 16871 del 16.4.2009 la "Consob" ingiungeva a Claudio Lotito il pagamento:

della sanzione pecuniaria di euro 250.000,00, per violazione dell'art. 122, 1° e 5° co., dec. lgs. n. 58/1998 *(T.U.I.F.)*, per la mancata pubblicazione di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122, 5° co., lett. c), dec. lgs. n. 58/1998, stipulato con Roberto Mezzaroma ed avente ad oggetto l'acquisto concertato di azioni ordinarie della "S.S. Lazio" s.p.a.;

della sanzione pecuniaria di euro 80.000,00, per violazione dell'art. 106, 1° co., dec. lgs. n. 58/1998, per la mancata promozione di una offerta pubblica d'acquisto obbligatoria conseguente all'acquisto delle azioni ordinarie della "S.S. Lazio" s.p.a. ed alla stipula del suddetto patto parasociale;

dirittobancario.it

Giurisprudenza

della sanzione pecuniaria complessiva di euro 200.000,00, per quattro violazioni dell'art. 110, 1° co., dec. lgs. n. 58/1998, per l'indebito esercizio del diritto di voto in relazione alle azioni oggetto del patto non pubblicato in occasione di quattro assemblee della "S.S. Lazio" s.p.a..

L'irrogazione delle sanzioni segnava la conclusione di un procedimento avviato con contestazioni trasmesse in data 2.5.2008 ed, "a sua volta, il procedimento sanzionatorio aveva fatto seguito a un precedente procedimento di vigilanza informativa (...) sui rapporti esistenti tra gli azionisti della Lazio, Lotito e Mezzaroma, che si era concluso con (...) delibera Consob (n. 16326 del 30 gennaio 2008)" *(così ricorso, pag. 3)*.

Con ricorso notificato alla "Consob" in data 20.5.2009 Claudio Lotito proponeva opposizione avverso la delibera n. 16871 del 16.4.2009 innanzi alla corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 195, 4° co., dec. lgs. n. 58/1998; chiedeva che l'adita corte annullasse ovvero riformasse la delibera opposta.

Costituitasi, la "Consob" instava per il rigetto dell'avversa opposizione.

Con decreto dei 10/30.11.2009 la corte d'appello di Roma annullava la delibera n. 16871/2009 e compensava integralmente le spese del procedimento.

In ordine al primo motivo di opposizione, con cui si era prefigurata la violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 in dipendenza dell'inosservanza del termine di novanta giorni quivi previsto, evidenziava la corte distrettuale che era da applicare non già l'art. 14 cit., sibbene l'art. 195 dec. lgs. n. 58/1998, nel testo modificato dall'art. 16, 6° co., dec. lgs. n. 164/2007, entrato in vigore - *ex* art. 19 di tal ultimo decreto - in data 1.11.2007, che, viceversa, ai fini della contestazione dell'addebito, contemplava il più lungo termine di centottanta giorni dall'accertamento; che, in particolare, onde individuare l'esatto momento dell'articolato *iter* procedimentale al quale correlare la data di entrata in vigore dell'art. 16, 6° co., dec. lgs. n. 164/2007, che la corretta interpretazione dell'art. 19 di tal ultimo decreto legislativo imponeva "di fare riferimento al momento della contestazione degli addebiti" *(così*

dirittobancario.it

Giurisprudenza

decreto impugnato, pag. 3) e che militava in tal senso "la storia delle precedenti modifiche apportate" *(così decreto impugnato, pag. 3)* all'art. 195 dec. lgs. n. 58/1998.

Altresì, fuor di contesa il dì – 2.5.2008 - della contestazione, la corte evidenziava che, al cospetto delle contrapposte prospettazioni *(dell'opponente, secondo cui la data dell'accertamento coincideva con il 28.9.2007, giorno in cui la "Consob" gli aveva reso noto di aver accertato l'esistenza di un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 dec. lgs. n. 58/1998, e della "Consob", secondo cui la data dell'accertamento coincideva con il 30.1.2008)*, "nel caso di specie l'individuazione del momento in cui i competenti organi della Consob hanno avuto piena consapevolezza del fatto illecito è estremamente semplice attesa l'esistenza di una prova documentale inequivocabile" *(così decreto impugnato, pag. 7)*; che "esiste infatti un documento proveniente dalla Consob, che reca la data certa del 28/9/2007, il cui contenuto è in gran parte identico al contenuto della lettera del 2 maggio 2008 che la stessa Consob afferma essere l'atto di contestazione" *(così decreto impugnato, pag. 7)*; che "tale identità si manifesta sia nella parte in cui i due documenti narrano i fatti storici esaminati, sia nella parte in cui si descrivono le prove (anche quelle presuntive) tramite le quali la Consob è venuta a conoscenza dei fatti storici sia, infine, nella parte che contiene le valutazioni giuridiche della Consob in ordine alla natura illecita dei fatti" *(così decreto impugnato, pag. 7)*; che il tenore del documento del 2.5.2008 valeva a dimostrare che "la lettera del 27/9/2007 è stata inviata dalla Consob non per acquisire nuovi elementi di prova, ma esclusivamente per acquisire le difese della parte incolpata, (...) tanto vero che il documento del 2/5/2008 contiene in più, rispetto a quello del 2007, soltanto le deduzioni difensive di (...) Lotito Claudio (...) e la confutazione di tali deduzioni difensive" *(così decreto impugnato, pag. 7)*.

Evidenziava inoltre la corte che non poteva condividersi l'assunto della "Consob", secondo cui le deduzioni difensive del Lotito erano da ricondurre alle indagini prodromiche

dirittobancario.it

Giurisprudenza

all' "accertamento", giacché una simile prospettazione valeva ad introdurre "arbitrariamente (in assenza, cioè, di qualsivoglia previsione normativa) nella fase delle indagini funzionali all' <*accertamento*> una sorta di non previsto pre - procedimento, in realtà del tutto identico alle attività di cui la legge impone lo svolgimento nella fase successiva alla notifica della <*contestazione*> (...), in aperto contrasto con il principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione e con il principio generale (...) di ragionevole durata dei procedimenti amministrativi" *(così decreto impugnato, pagg. 7 - 8)*; che, al contempo, "l'art. 115 T.U.F. ha ad oggetto l'acquisizione di informazioni e notizie, ma certamente non si riferisce alle deduzioni difensive degli incolpati in un procedimento prodromico all'irrogazione di sanzioni amministrative" *(così decreto impugnato, pag. 8)*.

Evidenziava infine che "in data 28/9/2007 la Consob già era a conoscenza dei fatti poi oggetto della contestazione del 02.05.2008 ed aveva già compiutamente elaborato il proprio convincimento giuridico in merito alla natura illecita di tali fatti ed alle norme violate" *(così decreto impugnato, pag. 8)*; che dunque "l'intervallo di tempo intercorso tra il 28/9/2007 ed il 2/5/2008 è maggiore di 180 giorni" *(così decreto impugnato, pag. 8)*; che l'accoglimento del primo motivo di opposizione valeva ad assorbire ogni altra questione.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso la "Consob"; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese di lite.

Claudio Lotito ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in un unico motivo.

Ha chiesto rigettarsi l'avversa impugnazione ed, in accoglimento del ricorso incidentale, ha chiesto cassarsi il decreto dei 10/30.11.2009 della corte d'appello di Roma con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese.

La ricorrente ha depositato controricorso, onde resistere al ricorso incidentale.

La "Consob" ha depositato altresì memoria *ex* art. 378 c.p.c..

dirittobancario.it

Giurisprudenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il **primo** motivo la **ricorrente principale** deduce "insufficienza della motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentato dall'appartenenza della nota Consob del 28 settembre 2007 a procedimento diverso da quello sanzionatorio – Cassazione del decreto ai sensi degli artt. 111 Cost. e 360, comma 1, n. 5, c.p.c." *(così ricorso principale, pag. 9)*.

Adduce che la corte distrettuale "ha del tutto trascurato l'esistenza, nel caso di specie, di due procedimenti riguardanti la medesima vicenda ma aventi contenuto e finalità diversi, posto che uno di essi aveva natura amministrativa di vigilanza e l'altro natura sanzionatoria" *(così ricorso principale, pag. 9)*; che, in particolare, "l'atto istruttorio del 28 settembre 2007 (…) rappresenta atto endo – procedimentale e non conclusivo appartenente ad un altro procedimento" *(così ricorso principale, pag. 11)*, più esattamente al procedimento di vigilanza che, nel quadro delle finalità di cui all'art. 91 dec. lgs. n. 58/1998, era "volto all'accertamento ed all'eventuale comunicazione al pubblico (…) di fatti non noti al mercato attinenti agli assetti proprietari della Lazio" *(così ricorso principale, pag. 11)*.

Adduce, specificamente, che con l'atto istruttorio del 28.9.2007 si era richiesto a Claudio Lotito "di fornire chiarimenti, informazioni e commenti sui primi risultati dell'istruttoria di vigilanza (…), al fine di completarla e giungere eventualmente all'accertamento di <patti non dichiarati> ai sensi della disciplina del T.U.F." *(così ricorso principale, pag. 12)*; che, propriamente, "nell'ambito del procedimento amministrativo di vigilanza a cui appartiene, la nota del 28 settembre 2007, lungi dal classificarsi alla stregua di una *<inutile duplicazione di attività>*, assume la veste di atto dovuto" *(così ricorso principale, pag. 13)*, con "la funzione (necessariamente preliminare a ogni accertamento) di informare i soggetti interessati dell'esistenza di un procedimento amministrativo di vigilanza (…) ed, eventualmente, a informare il mercato" *(così ricorso principale, pag. 13)*.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Adduce che, conseguentemente, "in esito all'attività istruttoria svolta – che ha compreso l'esame delle risposte ricevute dai destinatari delle note 28 settembre 2007 (…) – in data 30 gennaio 2008 la Consob ha adottato la (…) delibera n. 16326" *(così ricorso principale, pag. 12)*; che, quindi, è sulla base degli elementi istruttori raccolti nell'ambito della propria attività di vigilanza e pur delle risposte di Claudio Lotito alla nota del 28.9.2007, che "la Divisione Emittenti della Consob è effettivamente pervenuta all'accertamento nei confronti del dott. Lotito (…) di violazioni della disciplina dettata dal T.U.F. (…) che comportavano l'applicazione di sanzioni amministrative" *(così ricorso principale, pag. 14)*; che, pertanto, l'accertamento di cui alla delibera del 30.1.2008 è "diverso e ulteriore rispetto a quello precedente compiuto a fini di vigilanza, il quale ultimo prescindeva dall'analisi di alcuni aspetti del fatto necessari (…) a fini sanzionatori (…) soprattutto dell'elemento soggettivo, che nessun rilievo ha (…) a fini di vigilanza informativa" *(così ricorso principale, pagg. 14 - 15)*.

Con il **secondo** motivo la **ricorrente principale** deduce "contraddittorietà della motivazione alla luce dell'utilizzo di un atto del 28 settembre 2007 per ritenere tardiva la contestazione di violazioni connesse anche ad altra avente ad oggetto fatti del 26 ottobre 2007 – Annullamento *ex* art. 111 Cost. e art. 360 n. 5, c.p.c." *(così ricorso principale, pag. 16)*.

Adduce che la corte territoriale non si è avveduta che incontestabilmente "le sanzioni irrogate (…) sono connesse tra loro e una di esse afferisce a un fatto illecito compiuto il 26 ottobre 2007" *(così ricorso principale, pag. 17)* - fatto illecito conoscibile, per giunta, in data successiva, entro il 10.11.2007 - ossia all'indebito esercizio del diritto di voto nell'ultima delle quattro assemblee della "S.S. Lazio" s.p.a., tenutasi, appunto, in data 26.10.2007; che "era, dunque, inevitabile o, quanto meno, opportuno (…) che tutte le violazioni (…) venissero esaminate nella medesima istruttoria" *(così ricorso principale, pag. 18)*; che, pertanto, non "può assumere rilievo, al fine della decorrenza del termine per le contestazioni, una nota

dirittobancario.it

Giurisprudenza

interna agli Uffici Consob del 28 settembre 2007" *(così ricorso principale, pag. 18)*, giacché "in tale atto non vi è il benché minimo accenno alla eventualità che il dott. Lotito avesse violato o fosse in procinto di violare il divieto di esercizio del diritto di voto nell'assemblea della Lazio *(così ricorso principale, pag. 19)*.

Con il **terzo** motivo la **ricorrente principale** deduce "assoluta carenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativamente alla sanzione per l'indebito esercizio del diritto di voto relativamente all'assemblea del 26 ottobre 2007 – Annullamento *ex* art. 111 Cost. e art. 360 n. 5, c.p.c." *(così ricorso principale, pag. 20)*.

Adduce che esclusivamente all'esito dell'indebito esercizio del diritto di voto nelle assemblee della "S.S. Lazio" s.p.a. avrebbe potuto acquisire cognizione della violazione del divieto di cui all'art. 110, 1° co., dec. lgs. n. 58/1998; che, segnatamente, il verbale dell'assemblea ordinaria del 26.10.2007, ai sensi dell'art. 71, 1° co., lett. b), dec. lgs. n. 58/1998, avrebbe dovuto esser trasmesso entro il 10.11.2007; che, conseguentemente, anticipando al 28.9.2007 la data dell'accertamento delle violazioni, la corte di merito ha evidentemente ipotizzato, quanto meno limitatamente alla violazione correlata all'assemblea ordinaria del 26.10.2007, che l'accertamento "dell'illecito sia avvenuto in una data addirittura anteriore al momento (…) di consumazione dell'illecito stesso" *(così ricorso principale, pag. 21)*; che, perciò, "il decreto della Corte d'Appello di Roma è (…) illegittimo (…) almeno per la parte in cui annulla la sanzione comminata al dott. Lotito per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Lazio del 26 ottobre 2007" *(così ricorso principale, pag. 20)*.

******

Con l'**unico** motivo il **ricorrente incidentale** deduce "violazione e falsa applicazione delle regole di diritto (artt. 16, comma 3, e 19 del d. lgs. 164/07; art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale; principi generali in materia si successione delle leggi nel tempo) *ex*

dirittobancario.it

Giurisprudenza

art. 360, comma 3, c.p.c. e motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio *ex* art. 360, comma 5, c.p.c." *(così ricorso incidentale, pag. 25)*.

Adduce che non è da condividere l'interpretazione dell'art. 19 dec. lgs. n. 164/2007, quale operata dalla corte d'appello; che, "in difetto di una deroga espressa ai principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo (...), non era (...) possibile applicare le nuove disposizioni sul termine di contestazione ai procedimenti (...) per i quali il termine di contestazione aveva già iniziato a decorrere" *(così ricorso incidentale, pag. 26)*; che quindi gli artt. 16, 3° co., e 19 dec. lgs. n. 164/2007 "devono essere interpretati nel senso che il nuovo termine di centottanta giorni è applicabile alle sole violazioni che non siano state ancora accertate alla data del 1° novembre 2007" *(così ricorso incidentale, pag. 27)*.

******

Si evidenzia, previamente, in rapporto all'eccezione preliminare del controricorrente – di cui al paragrafo rubricato "tardività del ricorso" *(cfr. pagg. 8 – 9 del controricorso)* - che il termine "lungo" semestrale, *ex* art. 327 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 46, 17° co., della legge 18.6.2009, n. 69, si applica, ai sensi dell'art. 58, 1° co., della predetta legge, ai giudizi instaurati successivamente al 4.7.2009, dì dell'entrata in vigore della medesima legge n. 69/2009.

Beninteso, l'espressione "giudizio" va intesa in guisa "unitaria", ovvero avendo riferimento alla data di notifica dell'atto che ha segnato l'*incipit* dell'iniziale grado dell'*iter* processuale. In tal senso, propriamente, soccorre l'insegnamento di questa Corte di legittimità, seppur maturato in relazione a diverso testo legislativo *(cfr. Cass. 20.8.2004, n. 16347, in virtù della quale, ai fini della disciplina transitoria dettata dall'art. 90 della legge 353/1990 (come modificata e sostituita mediante il decreto legge 18.10.1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20.12.1995, n. 534) secondo la quale ai "giudizi pendenti" alla data del 30.4.1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, da un lato,*

dirittobancario.it

Giurisprudenza

l'individuazione della "pendenza" del procedimento va fissata - nei giudizi che iniziano con atto di citazione - nel momento della "notificazione" di quest'atto (a differenza di quelli introdotti con ricorso per i quali rileva la data del deposito dello stesso); dall'altro, il termine "giudizio" va considerato unitariamente, sicché occorre avere riguardo alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e non anche dell'eventuale instaurazione del giudizio di appello).

Su tale scorta si evidenzia esaustivamente che l'opposizione alla delibera "Consob" è stata proposta con atto notificato il 20.5.2009, sicché il giudizio ha avuto inizio antecedentemente al 4.7.2009.

******

La disamina dell'unico motivo del ricorso incidentale si impone in via prioritaria, atteso che il profilo che la medesima ragione di censura investe, ha una valenza del tutto preliminare.

Ebbene l'unico motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale è destituito di fondamento.

Invero, l'interpretazione recepita dalla corte di merito *(alla cui stregua alla fattispecie è da applicare ai fini della contestazione il più lungo termine di centottanta giorni ex art. 195 dec. lgs. n. 58/1998, nel testo modificato dall'art. 16, 6° co., dec. lgs. n. 164/2007, in vigore - ex art. 19 di tal ultimo decreto – dall' 1.11.2007, e non già il termine più breve di novanta giorni ex art. 14 della legge n. 689/1981)* è suffragata dalla *ratio* sottesa alla previsione dell'art. 252 disp. att. c.c., nel senso cioè che quella *ratio* può considerarsi espressione di un principio generale, a tenor del quale, in assenza di specifica disciplina, qualora il decorso di un termine abbia avuto inizio antecedentemente all'entrata in vigore di una novella disposizione che ne prefigura una durata diversa, minore o maggiore rispetto a quella

dirittobancario.it

Giurisprudenza

precedente, lo stesso termine soggiace alla differente durata sopravvenuta nel corso della sua pendenza.

******

Destituito di fondamento è il primo motivo del ricorso principale.

Si rappresenta, previamente, che, in ossequio al canone di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione *(cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980)*, quale positivamente sancito all'art. 366, 1° co., n. 6), c.p.c., ben avrebbe dovuto la ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro, il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre più o meno integralmente nel corpo del ricorso il testo della nota "Consob" del 28.9.2007 ed il testo della delibera n. 16326 del 30.1.2008 *(cfr. Cass. sez. lav. 27.2.2009, n. 4849, secondo cui, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa)*.

E ciò tanto più giacché la corte distrettuale ha affermato categoricamente che la nota "Consob" in data 28.9.2007 ha un contenuto quasi del tutto simile al testo della lettera datata 2.5.2008.

Si rappresenta, in ogni caso, che questa Corte spiega che, in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla

dirittobancario.it

Giurisprudenza

valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. E soggiunge, ulteriormente, che compete al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "*dies a quo*" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo, essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione. *(cfr. Cass. 18.4.2007, n. 9311)*.

Nei termini testé enunciati l'*iter* motivazionale che, *in parte qua agitur*, sorregge il *dictum* della corte di merito risulta *in toto* ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo e coerente sul piano logico - formale.

Si ribadisce che la corte d'appello di Roma ha opinato recisamente per l'analogo tenore dei due documenti *("l'identità dei due documenti non necessita di esempi (...)": così decreto impugnato, pag. 7)* e, a fronte di tale risoluta e riscontrata *("è la stessa Consob che nel documento del 2/5/2008 espressamente afferma di trascrivere (ed effettivamente trascrive) il contenuto della lettera del 27/9/2007" [recte: del 28.9.2007]: così decreto impugnato, pag. 7)* affermazione, non riveste alcuna valenza dedurre circa l' "appartenenza della nota del 28 settembre 2007 ad un diverso procedimento autonomo da quello sanzionatorio, avente caratteristiche e finalità di vigilanza informativa" *(così ricorso principale, pag. 16)*.

******

Destituito di fondamento è il secondo motivo del ricorso principale.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

Invero la circostanza per cui una delle quattro violazioni dell'art. 110, 1° co., dec. lgs. n. 58/1998, ovvero una delle quattro ipotesi di indebito esercizio del diritto di voto si sia concretizzata nel corso dell'assemblea della "S.S. Lazio" s.p.a. tenutasi in data 26.10.2007, non esclude che, per gli ulteriori illeciti amministrativi ascritti al controricorrente, il termine di contestazione di centottanta giorni *ex* art. 195 dec. lgs. n. 58/1998 *(nel testo modificato dall'art. 16, 6° co., dec. lgs. n. 164/2007)* avesse iniziato il suo decorso in data 28.9.2007.

Si badi che la prospettazione di parte ricorrente secondo cui "era, dunque, inevitabile o, quanto meno, opportuno (…) che tutte le violazioni (…) venissero esaminate nella medesima istruttoria" *(così ricorso principale, pag. 18)*, si risolve in una mera petizione di principio.

******

Fondato e meritevole di accoglimento è il terzo motivo del ricorso principale.

E' indubitabile, limitatamente alla "quarta" violazione dell'art. 110, 1° co., dec. lgs. n. 58/1998, ovvero limitatamente all'indebito esercizio del diritto di voto avvenuto in seno all'assemblea della "S.S. Lazio" s.p.a. tenutasi in data 26.10.2007, che il termine di centottanta giorni *ex* art. 195 dec. lgs. n. 58/1998 non avrebbe potuto iniziare il suo decorso in epoca antecedente alla celebrazione dell'assemblea.

E' plausibile, cioè, che il termine abbia cominciato a "correre" al più presto in data 10.11.2007, momento ultimo di trasmissione del verbale assembleare, tanto più che non risulta che il verbale sia stato trasmesso in precedenza.

In tal guisa deve escludersi che alla data del 2.5.2008 si fosse compiuto l'integrale decorso del termine di contestazione.

In tal guisa, in ogni caso, la statuizione impugnata risulta, *in parte qua*, del tutto priva di motivazione o, quanto meno, supportata dal motivazione assolutamente incongrua.

******

dirittobancario.it

Giurisprudenza

In accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e nei limiti del medesimo motivo il decreto dei 10/30.11.2009 della corte d'appello di Roma va cassato con rinvio ad altra sezione della medesima corte.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; accoglie il terzo motivo del ricorso principale e, nei limiti della censura accolta, cassa il decreto dei 10/30.11.2009 della corte d'appello di Roma; rinvia ad altra sezione della stessa corte d'appello anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della II sez. civ. della Corte Suprema di

dirittobancario.it